

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA TERMICA S.R.L. con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1622 del 25/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA TERMICA S.R.L. con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 02/09/2021, acquisita al Prot. Com.le 13372 e da Arpa al PG/2021/137190 del 06/09/2021, da NUOVA TERMICA S.R.L. nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune in Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 15772 del 12/10/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/157398, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione, in data 15/12/2021 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 19299 e da Arpae al PG/2021/195942;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa presentata relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1330 del 01/02/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/16182, il Responsabile dello sportello unico delle Attività Produttive del Comune di Gatteo ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta NUOVA TERMICA s.r.l., prevenuta il 02.09.2021 ed acquisita al prot. com.le n. 13372 del 02.09.2021, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, (...), nella valutazione di impatto acustico in data novembre 2021 e presentata a questo Comune con nota prot. n. 19299 del 15.12.2021 ad integrazione dell'istanza AUA, che nelle conclusioni dichiara:*

"... Dall'analisi dei rilievi fonometrici effettuati si evince che l'attività della Ditta oggetto di studio, rispetta i limiti previsti dalla Previsione di zonizzazione acustica, la stessa rispetta anche valori differenziali diurni sui ricettori considerati che sono pari a 1,0 dB(A). Non vi sono componenti tonali e/impulsive.

Si conclude pertanto che la Nuova Termica Srl, sulla base delle misure fonometriche effettuate, rispetta i limiti di acustica ambientale vigenti."";

Dato atto che in data in data 02/03/2022 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 3243 del 07/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/38138, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 17/03/2022 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Com.le 3862 e da Arpae al PG/2022/44894;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/03/2022, ove si da anche atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **NUOVA TERMICA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:

- determinazione n. 1603 del 30/05/2014 prot. n. 56826/14, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a NUOVA TERMICA srl;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NUOVA TERMICA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03679090401) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19, **per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata, sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gatteo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente citato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di Gatteo (FC), via L. Pirandello n. 16, era precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con determinazione n. 1603 del 30/05/2014 prot. n. 56826/14, rilasciata dal Titolare della Posizione Organizzativa Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a NUOVA TERMICA srl. La succitata determinazione n. 1603 precisava che l'autorizzazione aveva durata di 15 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione n. 345 del 17/05/2007 e pertanto la validità del provvedimento era fissata al 17/05/2022.

La richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ricompresa all'interno dell'AUA, è da considerarsi pertanto quale rinnovo, con modifiche, della autorizzazione in scadenza, da cui il quadro di seguito riportato:

- riconferma, senza modifiche, della emissione esistente E1 "impianto termico Marchesi" (11,16 MW, a metano);
- modifica della emissione E2: l'impianto termico esistente sarà sostituito con un nuovo impianto termico Mingazzini (8,370 MW, a metano);
- sostituzione dei due camini esistenti con nuovi camini, di altezza maggiore, al fine di migliorare la dispersione dei fumi;
- l'impianto termico Mingazzini sarà l'impianto principale, quindi normalmente in funzione (circa 15 ore/giorno per 250 giorni/anno);
- l'impianto termico Marchesi sarà tenuto di scorta in caso di manutenzione/malfunzionamento dell'impianto termico Mingazzini, in ogni caso per una durata non superiore a 500 ore/anno (circa 15 ore/giorno per 30 giorni/anno).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/183422 del 29/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria della istanza di rinnovo con le modifiche richieste.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, sulla base di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2022/34682 del 02/03/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva per quanto riguarda l'emissione E2 e negativa per quanto concerne l'emissione E1, di seguito riportata:

".....

EMISSIONI E1 IMPIANTO TERMICO MARCHESI (A METANO 11,6 MW)

Tale impianto ha utilizzo produttivo in quanto fornisce calore necessario per le attività svolte in Aziende limitrofe è già autorizzato con det n 1603 DEL 30/05/2014 e assoggettato al rispetto del limite di

emissione indicato all'allegato parte III punto 1.3 del D.lgs 152/06 "impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" visto quanto previsto all'art 271 comma 1 del citato decreto.

Inoltre la ditta nelle integrazioni di tale emissione chiede il rinnovo con modifica dell'altezza del camino che da 6 m passa a 10 m per migliorare la capacità di dispersione delle emissioni stesse e che tale impianto verrà utilizzato meno di 500 ore/anno, e che verranno registrate il primo di marzo di ogni anno le ore operative nell'anno precedente.

Quindi la ditta chiede per il suddetto impianto esenzione dall'obbligo di adeguarsi ai nuovi limiti anche se dagli ultimi monitoraggi che la ditta ha inviato vengono rispettati.

Con riferimento ai criteri Criaer [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99] per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V.

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ [4]

[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.
[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).
[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Si precisa che, a norma dell'articolo 273 bis comma 5 del DLgs 152/06, viene indicato che "a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4."

di cui il comma 3. recita:

“L’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, comma 5, e all’articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

Pertanto i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 per i “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all’articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%”.

sono di seguito indicati

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [4]	5 mg/Nm ³ [1] [4]
ossidi di azoto (NO ₂)	250 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³ [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [3] [4]	35 mg/Nm ³ [3] [4]
[1] 15-20 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria siderurgica; 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell’industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

vedendo una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc a 200 mg/Nmc vista la nota 2 della tabella relativa ad impianti con potenzialità maggiore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

L’art. 273-bis comma 15 prevede quanto segue:

“L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5.”

Nel caso specifico dell’emissione E1 deve essere prevista la registrazione delle ore di utilizzo annuali calcolate con le modalità indicate nel paragrafo 15 stesso che indica:

“entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente.”

Pertanto se il computo annuale di utilizzo sarà inferiore a 500 ore i limiti applicabili sono quelli della tabella 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell’allegato 1 degli allegati alla parte V sopra riportata.

Il presente impianto è dotato di un sistema di rilevazione della temperatura nell’effluente gassoso all’uscita dell’impianto nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio, e l’impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all’art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (sistema controllo combustione) che la ditta ha dichiarato non essere presente e non necessario visto l’utilizzo inferiore a 500 ore annue.

Si precisa che l’art. 3 co.1 del DLgs 102/2020 ha stabilito che per gli impianti esistenti (in esercizio al 19 dicembre 2017), come quello di E1 in oggetto, l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006 debba essere effettuato sulla base del primo rinnovo dell’autorizzazione dello stabilimento, senza fare riferimento ad eventuali esenzioni in relazione alle ore di utilizzo dello stesso.

Tabella di riferimento: Emissione E1

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	IMPIANTO TERMICO MARCHESI (A METANO 11,6 MW)
-------------------------------------	---

<i>portata massima</i>	20.500 Nmc/h
<i>altezza</i>	10 m
<i>durata</i>	15 h/g
<i>sezione</i>	0,64 mq
<i>impianto di abbattimento</i>	assente
<i>Inquinanti</i>	
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	350 mg/Nmc
<i>frequenza autocontrolli</i>	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;
- garantire che l'impianto in oggetto non risulti in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.

EMISSIONI E2 IMPIANTO TERMICO MINGAZZINI (8,370 MW) A METANO

Tale impianto andrà a sostituire quello sempre Mingazzini precedentemente autorizzato da 6,975 MWt con uno nuovo da 8,370 MWt ad uso produttivo (fornitura calore necessario per le attività svolte in Aziende limitrofe).

Si tratta di un Nuovo medio impianto di combustione alimentato a gas naturale assoggettabile ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato 1 degli allegati al DLgs 152/06 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi".

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [3]	5 mg/Nm ³ [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³ [1]	200 mg/Nm ³ [1]

ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]	35 mg/Nm ³ [2] [3]
[1] 100 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

Tabella di riferimento: Emissione E2

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	IMPIANTO TERMICO MINGAZZINI (8,370 MW) A METANO
<i>portata massima</i>	12.300 Nmc /h
<i>altezza</i>	9 m
<i>durata</i>	15.h/g
<i>sezione</i>	0,38.mq
<i>impianto di abbattimento</i>	assente
<i>Inquinanti</i>	
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	100 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;*
- *effettuare la messa a regime del nuovo impianto con l'esecuzione di 3 monitoraggi nell'arco di 10 giorni.*

Conclusioni

Considerando l'assenza del sistema SCC [sistema di controllo della combustione] nell'emissione E1, e non considerando sufficiente l'utilizzo limitato della stessa ad di sotto del 500 ore anno per escluderne l'installazione, al momento la presente istanza non è accoglibile.

In relazione all'emissione E2 non si rilevano elementi ostativi nel merito della sua autorizzazione”.

Il Comune di Gatteo, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario che l'impianto termico di cui alla emissione E1 sia dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, in conformità con quanto richiesto all'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2022/35471 del 03/03/22 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 02/03/2022, ha comunicato al SUAP del Comune di Gatteo, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando altresì che *“i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 02/09/2021 saranno sospesi dalla data della comunicazione che codesto SUAP invierà ai sensi dell'art.10-bis L. 241/1990, e inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta”.*

Il SUAP del Comune di Gatteo, con nota prot. n. 3243 del 07/03/22 acquisita al protocollo PG/2022/38138 del 08/03/22, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2022/35471 del 03/03/22.

Con PEC del 17/03/22, acquisita al protocollo PG/2022/44894 del 17/03/22, NUOVA TERMICA srl ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ovvero ha comunicato quanto di seguito riportato: *“...l'azienda ha intenzione di installare il sistema di controllo della combustione (sistema SCC) nell'impianto termico MARCHESI che dà origine all'emissione E1, come richiesto dall'art.294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i., tuttavia per effettuare tale adeguamento, l'azienda che si occupa della manutenzione periodica dell'impianto ha preventivato una cifra di spesa che al momento l'azienda non è in grado di affrontare. (in allegato l'offerta). Per questo si chiede di concedere ulteriore tempo per tale adeguamento, in modo da poter richiedere ulteriori preventivi, e pianificare l'installazione del suddetto sistema, affrontando tale spesa in un momento economicamente più favorevole all'attuale. Tale richiesta viene convalidata anche dal fatto che l'impianto termico in oggetto viene utilizzato come riserva e in funzione per meno di 500 ore all'anno....”.*

Con nota PG/2022/49706 del 25/03/22 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

“.....

EMISSIONI E1 IMPIANTO TERMICO MARCHESI(A METANO 11,6 MW):

Nella relazione tecnica precedente dello scrivente Servizio si evidenziava la criticità costituita dalla mancanza di un Sistema di Controllo della Combustione in questo impianto termico esistente.

A seguito delle osservazioni inviate dall'azienda e valutando in generale le condizioni di funzionamento di questo impianto termico funzionante a gas naturale si valuta che il motivo ostativo espresso nella relazione precedente possa essere superato dalla seguente prescrizione:

Stanti le condizioni sopra descritte si valuta che entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione, come previsto dall'articolo 294 comma 1 del DLgs 152/06 e smi. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata comunicazione e relazione all'Autorità Competente.

Tabella di riferimento: Emissione E1

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	IMPIANTO TERMICO MARCHESI A METANO (11,6 MWt)
portata massima	20500 Nmc/h
altezza	10 m
durata	15 h/g e minore di 500 ore/anno
sezione	0,64 mq
impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;
- garantire che l'impianto in oggetto non risulti in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni con registrazione delle ore di funzionamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- Entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione, come previsto dall'articolo 294 comma 1 del DLgs 152/06 e smi.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi al rilascio della presente autorizzazione nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra indicate”.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2022/35471 del 03/03/22.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1603 del 30/05/2014 prot. n. 56826/14 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi, con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1603 del 30/05/2014 prot. n. 56826/14, dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 02/09/2021 P.G.N. 13372, dalle successive integrazioni e dalle osservazioni presentate in data 17/03/22 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fornitura vapore e aria condizionata sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – IMPIANTO TERMICO MARCHESI (11,16 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente - in funzione per non più di 500 ore operative all'anno

Portata massima	20.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	15	h/g (30 g/a)
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E2 – IMPIANTO TERMICO MINGAZZINI (8,37 MW, a metano)

Medio Impianto di combustione nuovo - dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	12.300	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **emissione E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio dell'impianto di cui alla **emissione E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto.
6. Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui alla **emissione E2**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta

provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 e E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. **Entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione** dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto.
9. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento dell'impianto termico di cui alla **emissione E1** (che si configura come **medio impianto di combustione esistente**) nel **registro** di cui al successivo punto 10., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 2024**, la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. L'impianto di combustione di cui alla emissione E1 non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere registrati i periodi di funzionamento dell'impianto termico, come richiesto al precedente punto 9., relativamente alla emissione **E1**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.